

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A508 - SIAE/SERVIZI INTERMEDIAZIONE DIRITTI D'AUTORE

Provvedimento n. 27006

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTI gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'articolo 14-ter introdotto dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 12 aprile 2017 con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 del TFUE e nei confronti di Assomusica per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 101 del TFUE;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della Legge 10 ottobre 1990, n. 287*", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione del 10 luglio 2017, con cui Assomusica ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*", consistenti in sintesi, nell'unico impegno a ritirare le "*Linee guida per la gestione dei rapporti con collecting diverse dalla SIAE*";

VISTA la propria delibera del 14 settembre 2017, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 18 settembre 2017, degli Impegni proposti da Assomusica sul sito dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni pervenute;

VISTE le osservazioni e gli Impegni definitivi presentati da Assomusica in data 7 dicembre 2017;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito, SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze. SIAE opera nell'attività di gestione e intermediazione dei diritti d'autore, concedendo a tal fine le autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i

compensi per diritto d'autore e ripartendo i proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia e all'estero, attraverso le società d'autori straniere (c.d. società di gestione collettiva, di seguito abbreviato "SGC" o *collecting*), con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza reciproca.

2. L'Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo (di seguito, Assomusica) è un'associazione privata senza scopo di lucro alla quale aderiscono, come associate, più di centoventi imprese su tutto il territorio nazionale con fatturato superiore a 300.000 euro. Scopo associativo, in base alle previsioni dello Statuto, è *"la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della diffusione della musica in genere e di quella popolare contemporanea italiana in particolare, sia in Italia che all'estero, con specifica attenzione alle rappresentazioni e manifestazioni musicali dal vivo"*.

3. Soundreef S.p.A. è l'impresa costituita nel 2015 che esercita il controllo esclusivo sull'omonima società di diritto inglese, Soundreef Ltd. (di seguito, collettivamente indicate come Soundreef), iscritta nel registro delle *collecting societies* dell'Intellectual Property Office (IPO) del Regno Unito. Soundreef è attiva sin dalla fine del 2011 nella gestione collettiva dei diritti d'autore in vari Paesi, tra cui numerosi Stati membri dell'Unione Europea. Tra i servizi attualmente offerti agli artisti – soprattutto musicisti – rientrano la gestione del *copyright* relativamente a diverse utilizzazioni delle opere, tra cui, ad esempio, la musica di sottofondo e i concerti dal vivo, nonché la tutela degli autori dal plagio delle proprie opere. Nel 2015 l'impresa contava circa 15.000 iscritti, la maggioranza dei quali stranieri.

4. Innovaetica S.r.l. (di seguito, Innovaetica) è un'impresa, iscritta dal 2013 nell'elenco speciale della Camera di Commercio di Roma come *start-up* innovativa, che ha sviluppato e gestisce il portale *on-line* Patamu (di seguito, Patamu). Patamu consente ad autori ed editori di depositare la proprie opere per generare una prova d'autore a fini di tutela dal plagio, attraverso un procedimento di marcatura legale, valido nei 172 Paesi che aderiscono alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie. L'impresa offre altresì servizi di attività di assistenza legale sulle tematiche del diritto d'autore e servizi di auto-riscossione del diritto d'autore. Alla piattaforma Patamu sono iscritti quasi 13.000 autori, di cui il 60% costituito da musicisti e il restante 40% da autori in senso lato (scrittori, scienziati, ecc.), per un totale di circa 41.000 opere.

5. Sono altresì parti del presente procedimento i soggetti intervenuti successivamente all'avvio e di seguito richiamati: Vodafone Italia S.p.A., Associazione dell'Autorialità Cinetelevisiva 100autori, Associazione Nazionale di Editori Musicali Italiani, Sky Italia S.r.l., Federazione Autori, Associazione Nazionale Editori Musicali, Associazione Italiana Dialoghista Adattatori Cinetelevisivi, Writers Guild Italia, Doc/It – Associazione Documentaristi Italiani, Associazione Nazionale Autori Cinematografici, Mediaset S.p.A..

II. LE CONDOTTE CONTESTATE AD ASSOMUSICA

6. L'istruttoria avviata dall'Autorità con delibera del 12 aprile 2017 è volta ad accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 del TFUE, nei confronti di SIAE, e di una violazione dell'articolo 101 del TFUE, nei confronti di Assomusica. In particolare, le condotte contestate ad Assomusica riguardano un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE, a danno delle società di gestione collettiva concorrenti di SIAE, tramite l'adozione e la diffusione ai propri iscritti, nel Novembre 2016, di *"Linee guida per la gestione dei rapporti con collecting diverse dalla SIAE"*, (di seguito, "Linee guida").

7. Nello specifico, per il tramite della diffusione di tali Linee guida, Assomusica avrebbe fornito indicazioni agli associati sull'interpretazione e applicazione dell'articolo 180 della L. n. 633/41, ingenerando, nei confronti dei propri associati, la convinzione che *"nessuna società di collecting può riscuotere direttamente il diritto d'autore, se non attraverso SIAE"*, andando a prescrivere, in ultima analisi, delle univoche regole di condotta nei rapporti tra associati ed intermediari diversi da SIAE, evidenziando come *"non appare legittima... alla luce dell'art.180 della legge sul diritto d'autore la pretesa di un terzo di agire quale intermediario nella riscossione dei diritti d'autore"*.

La diffusione delle Linee guida avrebbe potuto contribuire a determinare il rifiuto dei pagamenti da parte degli organizzatori di eventi di musica dal vivo, nei confronti di *collecting* concorrenti della SIAE.

III. I MERCATI RILEVANTI E LA POSIZIONE DELLE PARTI

8. In ragione delle condotte segnalate, il mercato rilevante per la valutazione in esame è quello della concessione di licenze per l'esecuzione di opere musicali dal vivo.

9. Sotto il profilo geografico, possiamo ritenere che tale mercato abbia una dimensione geografica tuttora nazionale in ragione di fattori linguistici, culturali e contrattuali specifici al contesto nazionale. Tale dimensione appare suscettibile di evoluzione, in quanto, alla luce dell'evoluzione tecnologica e del nuovo quadro regolamentare avvenuto con il recepimento della Direttiva 2014/26/UE, il mercato geografico potrebbe espandersi oltre i confini nazionali quantomeno per quelle tecnologie diverse dal tradizionale *off-line* che consentono un monitoraggio anche da remoto (diritti *on-line*).

10. Assomusica è l'associazione più rappresentativa di organizzatori di eventi musicali dal vivo, in quanto le sue imprese associate rappresentano l'85% di tale mercato.

IV. GLI IMPEGNI ORIGINARIAMENTE PROPOSTI

11. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall'Autorità nel provvedimento di avvio del presente procedimento, Assomusica, in data 10 luglio 2017, presentava Impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge n. 287/90, consistenti, in sintesi, nell'unico impegno a ritirare le "*Linee guida per la gestione dei rapporti con collecting diverse dalla SIAE*", lasciando che ciascun associato adotti in piena autonomia l'atteggiamento che riterrà più appropriato in caso di licenze e/o permessi per la pubblica esecuzione di composizioni musicali tutelate dal diritto d'autore da parte di società di *collecting* diverse da SIAE.

12. Inoltre, Assomusica si impegnava a rendere noto il ritiro delle linee guida oggetto dell'impegno mediante comunicazione via *email* e attraverso un comunicato sul proprio sito internet.

V. L'ESITO DEL MARKET TEST

13. Entro i termini prefissati per la conclusione del *market test*, sono pervenute osservazioni in merito al contenuto degli Impegni sopra descritti da parte di Soundreef.

14. La principale osservazione di Soundreef mossa agli impegni è che la comunicazione di Assomusica dovrebbe chiarire ai suoi associati che i titolari dei diritti d'autore e i soggetti che da questi abbiano ricevuto mandato, anche se diversi da SIAE, sono legittimati a concedere licenze per l'utilizzo delle rispettive opere e a riscuotere i relativi compensi.

VI. LE REPLICHE ALLE OSSERVAZIONI E LE MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI DI ASSOMUSICA

15. Assomusica, alla luce delle osservazioni pervenute, ha sottoposto all'Autorità talune modifiche accessorie da apportare agli Impegni originariamente presentati. Tali modifiche prevedono la specificazione, nel comunicato oggetto dell'impegno, che "*ciascun associato adotti in piena autonomia l'atteggiamento che riterrà più appropriato in caso di licenze e/o permessi per la pubblica esecuzione di composizioni musicali tutelate dal diritto d'autore da parte dei titolari o dei suoi rappresentanti*". Negli Impegni definitivi di Assomusica il comunicato esplicitamente si riferisce sia ai "*rappresentanti degli autori*", vale a dire una nozione ampia di soggetti ivi inclusi i concorrenti di SIAE e non limitata ad una specifica categoria di intermediari, sia al titolare del diritto d'autore, riferendosi così esplicitamente alla facoltà, prevista dall'articolo 180, comma 4, L. 633/1941, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti dalla medesima legge.

VII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

16. Le preoccupazioni concorrenziali che avevano dato luogo all'avvio dell'istruttoria riguardavano il rischio che, per il tramite della diffusione delle Linee guida, Assomusica avesse posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, volta al boicottaggio delle società di gestione collettiva concorrenti di SIAE.

17. Infatti, le Linee guida fornivano indicazioni puntuali agli associati, tali da uniformare il loro comportamento nella gestione dei rapporti negoziali con le imprese che forniscono servizi di intermediazione e gestione dei diritti d'autore in Italia, comportando l'esclusione di tutte le *collecting* diverse da SIAE.

18. L'Autorità ritiene che la versione definitiva degli impegni presentata da Assomusica, a seguito del *market test*, sia in grado di far venir meno le problematiche concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio, tenuto conto dell'impatto immediato che il ritiro delle Linee guida da parte di Assomusica avrà sulla ripresa delle negoziazioni e pagamenti fra utilizzatori e intermediari/rappresentanti degli autori diversi da SIAE. Gli Impegni definitivi chiariscono infatti che gli utilizzatori non sono vincolati da Assomusica a interfacciarsi solo con SIAE ma sono liberi di interagire anche con soggetti diversi da quest'ultima.

Inoltre, le modifiche accessorie, volte a precisare che gli organizzatori possono rivolgersi direttamente ai titolari dei diritti stessi, sono coerenti con il fine ultimo del procedimento che è quello di tutelare i titolari dei diritti d'autore, vale a dire i consumatori, anziché una determinata categoria di intermediari.

19. In questo senso, appaiono, altresì, adeguate le modalità con le quali Assomusica provvederà a porre in essere l'impegno. L'atto del ritiro delle Linee guida, adottate e diffuse agli associati nel novembre 2016, infatti, sarà accompagnato dalle più opportune forme di pubblicità, funzionali a porre gli associati nella condizione di essere consapevoli che tali Linee guida sono venute meno. In particolare, oltre a un comunicato sul proprio sito, Assomusica procederà a raggiungere i singoli associati attraverso una comunicazione per *email*, assicurandosi, in tal modo, che gli stessi acquisiscano consapevolezza del ritiro delle Linee guida.

VIII. CONCLUSIONI

20. Alla luce di quanto esposto, gli Impegni presentati così come modificati a seguito del *market test* da Assomusica appaiono idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. In particolare, la versione definitiva degli Impegni rimuove le criticità concorrenziali evidenziate nella delibera di avvio del procedimento - limitatamente a quanto ivi rappresentato in merito alle Linee guida Assomusica e alla violazione dell'articolo 101 TFUE -, anche nella prospettiva di ristabilire piene dinamiche competitive nel commercio intracomunitario e consentire in Italia la piena operatività di *collecting* estere.

RITENUTO, quindi, che gli Impegni risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria nei confronti di Assomusica in merito a possibili violazioni dell'articolo 101 TFUE;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli Impegni presentati da Assomusica ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della Legge n. 287/90;

RITENUTO che il presente procedimento prosegue nei confronti di SIAE al fine di accertare le possibili violazioni dell'articolo 102 TFUE oggetto della delibera del 5 aprile 2017;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per Assomusica gli Impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della Legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento nei confronti di Assomusica, limitatamente alle condotte contestate ai sensi dell'articolo 101 del TFUE, senza accertarne l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90.

c) che Assomusica presenti all'Autorità, entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione sullo stato di attuazione degli Impegni assunti.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
